

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **197/2007** (ECLI:IT:COST:2007:197)

Giudizio: **GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO**

Presidente: **BILE** - Redattore: **MAZZELLA**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **05/06/2007**

Deposito del **14/06/2007**; Pubblicazione in G. U. **20/06/2007**

Norme impugnate: Ammissibilità di conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati 26/01/2005.

Massime: **31391**

Atti decisi: **confl. pot. amm. 4/2007**

ORDINANZA N. 197 ANNO 2007

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 26 gennaio 2005 (doc. IV-*quater*, n. 52) relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, c. 1°, Cost., delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti della dott.ssa Ilda Boccassini promosso con ricorso della Corte d'Appello di Roma - Sezione I civile depositato in cancelleria il 17 marzo 2007 ed iscritto al n. 4 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2007 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, con ordinanza del 16 marzo 2007, la Corte di appello di Roma ha sollevato

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata dalla stessa il 26 gennaio 2005 (doc. IV - *quater*, n. 52), con la quale - in difformità rispetto alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere - è stato dichiarato che i fatti per i quali il magistrato Ilda Boccassini aveva intrapreso azione risarcitoria contro il deputato Vittorio Sgarbi riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, come tali insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che l'attrice aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Roma l'on. Sgarbi e la società R.T.I. titolare della rete televisiva Canale 5, per sentirli condannare al risarcimento per la diffamazione subita nel corso della trasmissione "Sgarbi quotidiani" del 2 gennaio 1998;

che, in particolare, nel corso di tale trasmissione, l'on. Sgarbi aveva dichiarato che « [...] dalle vicende Boccassini dipende anche la morte di uno dei magistrati più seri d'Italia, Michele Coiro. Michele Coiro è stato ucciso. È stato cacciato, il CSM ha stabilito che non poteva essere più procuratore e quindi lui ha scelto prontamente di andare al Ministero e poi è morto. Morto di crepacuore. Questa è la conseguenza di un'azione iniqua di cui la Boccassini potrebbe essere perseguita non solo per abuso, ma anche come stimolatrice di una conseguenza tragica, come chi tenendo in carcere taluno lo induca al suicidio, fra chi porta un tale male nel cuore di un uomo, con la volontà di inquisire e opprimere un potere che è quello simboleggiato dalla Procura di Roma, che in quel caso il Procuratore era Coiro e contro di lui andava l'azione di principi che partiva da Milano [...]»;

che, costituitosi in giudizio, l'on. Sgarbi aveva eccepito di aver agito quale membro del Parlamento, esprimendo valutazioni di carattere politico in ordine alla vicenda, sicché invocava l'applicazione dell'immunità di cui all'art. 68 Cost.;

che il Tribunale adito accoglieva la domanda, condannando i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attrice, di £. 50 milioni oltre alla rifusione delle spese di lite;

che tale decisione veniva impugnata sia dalla società convenuta sia dall'on. Sgarbi, il quale eccepiva l'insindacabilità delle opinioni espresse e comunque la loro inoffensività, invocando, in subordine, la riduzione della somma liquidata dal Tribunale;

che, nelle more del giudizio di appello veniva depositata la delibera adottata dalla Camera dei deputati, a tenore della quale: «i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari»;

che, secondo il giudice *a quo*, l'on. Sgarbi, nella conduzione della trasmissione televisiva che portava il suo nome, non svolgeva alcuna funzione parlamentare, nemmeno *sub specie* di attività connessa, ma esercitava un'attività professionale di conduttore ed opinionista televisivo, nell'ambito di un rapporto d'opera, retribuito in forza di un contratto concluso con una parte privata; di qui l'inapplicabilità, nel caso concreto, dell'art. 68 Cost.

Considerato che sussistono, nella fattispecie, sia il requisito soggettivo che quello oggettivo del conflitto;

che, quanto al requisito soggettivo, devono ritenersi legittimati ad essere parti del presente conflitto sia la Corte di appello di Roma, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente ad esprimere definitivamente la volontà del potere cui appartiene, sia la Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita,

da parte della citata deliberazione della Camera dei deputati di cui si chiede l'annullamento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente Corte di appello di Roma, sezione I civile;

b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura della ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.